



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROV. PER L'ENERGIA

Prot. n. 43-12-S502

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 42 DI DATA 05 Settembre 2012

O G G E T T O:

Applicazione dell'art. 11 delle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.: disposizioni sui modelli di targa energetica.

Premesso che:

il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare, l'art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, in attuazione della direttiva 2002/91/CE ed in coerenza con le disposizioni statali in materia.

Per l'attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per l'energia. Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", indicate in seguito come Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.

L'art. 11 del Regolamento reca disposizioni circa la previsione e l'utilizzazione di una targa energetica. In dettaglio, l'articolo recita:

1. *Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.*
2. *La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.*
3. *La targa energetica è rilasciata dagli organismi di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni forniti dall'agenzia per l'energia.*
4. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente.*

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo sopra citato, si specifica che i requisiti e le attività degli organismi di abilitazione sono disciplinati dall'art. 7 del Regolamento, attuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 del 16 ottobre 2009. L'allegato B di detta deliberazione, reca lo schema di convenzione fra Provincia e organismo di abilitazione, in cui si prevede, tra le attività affidate all'organismo, anche il rilascio delle targhe energetiche.

Si propone pertanto di approvare gli schemi grafici della targa energetica come proposti negli Allegati 1 e 2 che riportano, alla scala 1:1:

- 1) il logo ufficiale della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) i riferimenti normativi;
- 3) il codice alfanumerico, la data di emissione e la classe del certificato cui si riferisce la targa;
- 4) il logo specifico della categoria degli edifici, come individuato negli allegati F e G alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, rappresentato nel colore caratteristico della specifica classe energetica.

Nell'Allegato 3 sono altresì contenute le specifiche tecniche dimensionali cui attenersi per la realizzazione delle targhe.

Con riguardo invece ai materiali con cui dev'essere fabbricata la targa, considerata l'ampia possibilità offerta dal mercato, si demanda la scelta ai singoli

organismi di abilitazione; in ogni caso, tale scelta va eseguita in funzione delle esigenze di visibilità, di durabilità (legata all'esposizione anche all'aperto e alla validità fino a 10 anni), di protezione da vandalismi e, non da ultimo, del costo finale per il richiedente.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite, gli organismi di abilitazione dovranno preventivamente dare visione delle bozze del prototipo di targa all'Agenzia provinciale per l'energia.

Per quanto riguarda il rilascio della targa, i singoli organismi di abilitazione rendono pubbliche e aggiornano le modalità ed i costi per il rilascio della targa stessa, semplificando al massimo eventuali procedure tecnico-amministrative.

Per i soggetti che già dispongono di un attestato di certificazione energetica redatto secondo i modelli riportati negli Allegati 6 e 7 al decreto ministeriale del 26 giugno 2009 (ACE statale), gli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento si intendono soddisfatti attraverso l'esposizione di una copia dell'attestato medesimo. La copia va sostituita ogni qualvolta si riscontri danneggiamento o deterioramento tale da rendere illeggibili gli elementi caratterizzanti il certificato, in particolare:

- 1) la categoria dell'edificio;
- 2) la data di emissione del certificato;
- 3) la classe energetica, assegnata secondo le disposizioni statali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE GENERALE

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- visto il decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 ottobre 2009, n. 2446;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 dicembre 2009, n. 3110;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.;
- visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2009;

d e t e r m i n a

- 1) di approvare gli schemi grafici e le caratteristiche tecnico dimensionali della targa energetica, come rispettivamente riportati negli Allegati 1 e 2 e nell'Allegato 3 alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il prototipo di targa proposto dagli organismi di abilitazione, studiato in funzione delle esigenze di visibilità, di durabilità, di protezione da vandalismi e, non da ultimo, del costo finale per il richiedente, sia preventivamente visionato dall'Agenzia provinciale per l'energia;

- 3) di stabilire che gli organismi di abilitazione rendano pubbliche e aggiornino le modalità e i costi per il rilascio della targa stessa, semplificando al massimo eventuali procedure tecnico-amministrative;
- 4) di disporre che ai fini del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento, i soggetti già in possesso dell'attestato di certificazione energetica redatto secondo il modello statale possano esporre copia dell'attestato medesimo, secondo quanto riportato in premessa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

GC - DS - CB

IL DIRIGENTE GENERALE
Fabio Berlanda